



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI



SETTORE CONTRATTI - UPN
Rep. Determine
10.4 - Chiarimenti

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA SSS) E DELL'ART 36, COMMA 9, D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA NELLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA GARA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO NELL'EX SITO ESPOSITIVO DI EXPO MILANO 2015 (SCo UPN_18_149)
CIG 7542771B87

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 1

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui punto III.1.3) del Bando di gara (*"Aver svolto con buon esito, nel triennio 2015-2017, servizi di consulenza legale a favore di Pubbliche Amministrazioni, per un importo non inferiore ad € 258.750,00 IVA esclusa, in materia di appalti e finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche"*) sono state presentate le seguenti richieste di chiarimenti:

- D1. Si chiede se - in considerazione della natura *"cangiante"* e *"funzionale"* della nozione di *"pubblica amministrazione"* - ai fini dell'attestazione del requisito di partecipazione di cui trattasi, possano essere spesi i servizi analoghi resi in favore di tutti i soggetti comunque tenuti, nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, all'applicazione della relativa disciplina pubblicistica (quali, ad es., gli organismi di diritto pubblico ex art. 3, co. 1, lett. a, D.lgs. n. 50/2016, i concessionari, ecc.).
- R1. Si conferma che, ai fini dell'attestazione del possesso del requisito di partecipazione di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, saranno considerati analoghi i servizi resi con buon esito a favore delle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei soggetti comunque tenuti all'applicazione della relativa disciplina pubblicistica in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture.
- D2. Si chiede se il periodo da prendere in considerazione ai fini dell'attestazione del predetto requisito coincida con quello che va dal 1.1.2015 al 31.12.2017.
- R2. Si conferma che, ai fini dell'attestazione del possesso del suddetto requisito tecnico-economico, verranno considerati rilevanti i servizi resi con buon esito nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017.
- D3. Si chiede se possa concorrere a soddisfare tale requisito il fatturato realizzato nella esecuzione di attività di supporto alla direzione lavori svolta da una società privata che in esito ad una procedura ad evidenza pubblica è stata aggiudicataria di un appalto di progettazione e direzione lavori. L'attività di supporto al Direttore dei Lavori è, schematicamente consistita:
- nell'attività di supporto in ordine all'elaborazione di un bando di gara;
 - nella redazione di clausole contrattuali da inserire nel capitolato speciale;
 - nella redazione di pareri sulle varianti in corso d'opera;
 - nel supporto alla redazione delle controdeduzioni del direttore dei lavori circa le riserve formulate dall'appaltatore;
 - nella redazione di proposte da presentare al RUP per la soluzione di problemi emersi nel corso dell'esecuzione;
 - nella elaborazione della relazione riservata del Direttore dei Lavori in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore in occasione della procedura di accordo bonario attivata.

SCo_UPN_Mod_DT_chiarimenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI



- R3. Si precisa che, ai fini dell'attestazione del possesso del suddetto requisito tecnico-economico, si richiede che gli Offerenti abbiano svolto con buon esito servizi di consulenza legale direttamente a favore delle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei soggetti comunque tenuti all'applicazione della relativa disciplina pubblicistica in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (cfr. punto R1).
- D4. Si chiede se il requisito suddetto possa essere soddisfatto considerando il fatturato realizzato nello svolgimento di attività quale Componente o Presidente di commissioni di accordo bonario finalizzate ad una composizione stragiudiziale delle controversie insorte tra il committente e l'appaltatore, avuto riguardo alla circostanza che l'attività è svolta anche nell'interesse della stazione appaltante ed è da quest'ultima integralmente pagata.
- R4. Si precisa che il suddetto requisito tecnico-economico è funzionale alla selezione di soggetti che possano comprovare di possedere competenze specifiche acquisite in servizi di consulenza legale resi direttamente a favore delle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei soggetti comunque tenuti all'applicazione della relativa disciplina pubblicistica in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (cfr. punto R1), relativamente alle attività della Stazione appaltante in materia di appalti e finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche.
Pertanto, si ritiene che la partecipazione, in qualità di Componente o Presidente di commissioni di accordi bonari, finalizzati ad una composizione stragiudiziale delle controversie tra Appaltatore e Committente, non soddisfi il possesso del requisito di cui sopra.
- D5. Si chiede se ai fini dell'attestazione del requisito di partecipazione di cui trattasi sia consentito l'avvalimento.
- R5. Si conferma che, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'attestazione del possesso del suddetto requisito tecnico-economico gli Offerenti potranno usufruire dell'istituto dell'avvalimento, nel rispetto delle prescrizioni indicate alle pagg. 9-10 del Disciplinare di gara.
- D6. Si chiede di specificare se, stante il riferimento al "buon esito", nei servizi di consulenza legale sia inclusa anche l'attività contenziosa svolta in materia di appalti resa a favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti a controllo e partecipazione pubblica.
Si chiede inoltre se in tale attività rientrino anche gli incarichi di supporto al RUP, ordinariamente inquadrati nell'attività di assistenza.
- R6. Si precisa che, ai fini dell'attestazione del possesso del suddetto requisito tecnico-economico, sono considerati analoghi i servizi di consulenza legale connessa ad attività contenziosa resi direttamente a favore delle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei soggetti comunque tenuti all'applicazione della relativa disciplina pubblicistica in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (cfr. punto R1).
Si pone in evidenza che i servizi di assistenza legale, resi a supporto dell'attività del RUP, soddisferanno il possesso del requisito di cui sopra solo se riferiti a prestazioni eseguite con buon esito sia in materia di appalti sia in materia di finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche.

Milano, 29/06/2018

Università degli Studi di Milano

Determine
9606/2018 del 02/07/2018
Classif. 10.4



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
Dott. Roberto Conte

SCo_UPN_Mod_DT_chiarimenti